



***Direzione Centrale Pensioni***  
***Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione***

**Roma, 17-07-2026**

**Messaggio n. 2394**

**OGGETTO: Campagna RED 2023 anno reddito 2022: sospensione e revoca delle prestazioni collegate al reddito dei pensionati residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009**

## **1. Premessa**

L'Istituto eroga le prestazioni pensionistiche collegate al reddito sulla base delle informazioni reddituali disponibili nei propri archivi. Il diritto e la misura delle predette prestazioni sono subordinati alla verifica dei redditi effettivamente percepiti dal pensionato e rilevanti ai fini della prestazione.

L'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dispone che i titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a comunicare all'INPS i redditi rilevanti ai fini della prestazione, qualora tali dati non siano già integralmente dichiarati all'Amministrazione finanziaria. In caso di mancata comunicazione nei termini stabiliti dall'Istituto, la prestazione è sospesa. Decorso il termine di sessanta giorni dalla sospensione senza che l'interessato abbia provveduto a trasmettere la comunicazione in argomento, la prestazione è revocata in via definitiva, con recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono indicazioni operative relative alla sospensione delle prestazioni interessate, alle modalità di trasmissione della dichiarazione reddituale e agli adempimenti conseguenti alla mancata presentazione della stessa con

riferimento alla campagna di verifica reddituale riferita all'anno 2022.

## **2. Prestazioni collegate al reddito erogate ai pensionati residenti in Italia. Campagna RED 2023 anno reddito 2022**

La campagna di verifica reddituale relativa alle prestazioni collegate al reddito erogate ai pensionati residenti in Italia, riferita all'anno reddito 2022, si è conclusa il 31 marzo 2025.

Con riferimento ai pensionati residenti in Italia titolari di prestazioni collegate al reddito per i quali non risulta acquisita la dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2022, l'Istituto procede alla sospensione della prestazione secondo le modalità di seguito indicate. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine previsto, si procederà alla revoca definitiva della prestazione e al recupero delle somme eventualmente risultate non dovute.

## **3. Sospensione della prestazione**

Per i pensionati che, nonostante il sollecito, alla data del 31 marzo 2025 non hanno reso la dichiarazione reddituale relativa all'anno 2022, la sospensione costituisce ulteriore invito ad adempiere all'obbligo dichiarativo. La sospensione è applicata mediante una trattenuta pari al 5% dell'imponibile pensionistico lordo del mese di luglio 2026, da effettuare sui ratei di pensione di agosto e settembre 2026. Per le pensioni di importo mensile non superiore a 100 euro non è applicata alcuna trattenuta.

Con apposita comunicazione, in corso di invio, sarà resa nota agli interessati la data del 15 settembre 2026 quale termine ultimo per la presentazione della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2022.

La trattenuta è esposta sul cedolino delle mensilità interessate con la seguente descrizione: "Trattenuta per mancata comunicazione reddito art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008".

La comunicazione è resa disponibile anche nell'area riservata "MyINPS" ed è trasmessa, ove presente, all'indirizzo PEC o *e-mail* registrato negli archivi dell'Istituto.

## **4. Presentazione della domanda di ricostituzione reddituale**

Al fine di evitare la revoca della prestazione, il pensionato interessato deve presentare domanda di ricostituzione reddituale, indicando i redditi rilevanti relativi all'anno 2022. A tale fine è disponibile la domanda denominata "Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008".

La domanda può essere presentata, accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS) al sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), al seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Domanda di pensione" > Aree tematiche > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci" > Accedi all'Area tematica > "Variazione Pensione" > "Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008". L'accesso al servizio è altresì consentito per il tramite degli Istituti di patronato, ai quali gli interessati possono rivolgersi per l'assistenza nella presentazione della domanda.

Le Strutture territoriali avranno cura di fornire ai pensionati interessati le necessarie informazioni sulle modalità di presentazione della domanda e di definire con la massima tempestività le ricostituzioni reddituali presentate nell'ambito della presente attività.

## **5. Revoca della prestazione**

Decorso inutilmente il termine del 15 settembre 2026, l'Istituto procederà alla revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito riferite all'anno reddito 2022 e al recupero delle somme eventualmente corrisposte e risultate non dovute per il medesimo anno. La revoca sarà disposta anche nei confronti dei titolari di pensioni di importo mensile non superiore a 100 euro, per i quali non è stata applicata la trattenuta di cui al paragrafo 3 del presente messaggio.

Il Direttore Generale  
Valeria Vittimberga